



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	11560
Del	24 / 2 / 2015
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	4 / 2015

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture
amministrative

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: IVA versata dalle pubbliche amministrazioni (split payment). Comma 629 della legge di Stabilità 2015.

Il comma 629 della legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungendo l'articolo 17-ter al DPR 633/1972, ha introdotto la disposizione che prevede, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici, compresi gli istituti universitari, che l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Con Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, sono state fissate le modalità e termini per il versamento dell'imposta.

Nel decreto del MEF si prevede che l'imposta sul valore aggiunto sia versata con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile, che corrisponde al momento del pagamento dei corrispettivi, e il pagamento può essere effettuato, ai sensi dell'art. 4 del decreto, a scelta dell'amministrazione, o con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura, o con un versamento giornaliero che considera tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in ciascun giorno del mese, o entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo.

Ai sensi del comma 632 le norme si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data, ma, fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Per il monitoraggio dei versamenti IVA è previsto che l'Agenzia delle entrate acquisisca ed elabori le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche, che entrano in vigore dal 31 marzo 2015 (sulla fattura elettronica si richiama la circolare n. 20 del 7 maggio 2014).

Al fine di agevolare l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 contenente i primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo.

La circolare ribadisce che l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, **pertanto sono escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero non fiscale.**

La circolare chiarisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti mira a garantire, da un lato, l'erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi e si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014.

Si precisa, infine, in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicitato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell'IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all'emanazione della predetta circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni e si allegano:
il decreto del MEF del 23 gennaio 2015;
la relazione allegata al decreto del MEF;
la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ortile